



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - dott.ssa Carla Musella | Presidente |
| - dott.ssa Carmen Lombardi | Giudice rel. |
| - dott.ssa Chiara De Franco | Giudice |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 27.9.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3927/2013 R.G.

TRA

INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come da procura generale in atti
APPELLANTE

E

ESPOSITO LOREDANA, ESPOSITO FABIANA, ESPOSITO ALESSIA, n.q. DI EREDI DI ESPOSITO MAURIZIO (n. a Napoli il 22.10.1960), rappresentate e difese dall'avv. Bruno De Lia, come da procura in calce alla memoria
APPELLATI

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso 21.6.2013 l'INPS impugnava la sentenza n. 2668/2013 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale veniva accolta la domanda proposta da Maurizio Esposito per il riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione contributiva con il coefficiente di 1,5 per l'intero periodo di attività lavorativa, e dunque non solo dal 10.12.1979 al 31.12.1990, come riconosciuto in via amministrativa dall'Istituto a fronte di certificazione INAIL del 13.3.2001, ma anche dall'1.1.1991 alla data di cessazione dell'attività lavorativa, ancora in corso al momento del deposito del ricorso, o quanto meno sino al 31.12.2000 o, al più, al 30.11.1995.

L'INPS si difendeva eccependo la decadenza ex art. 47, comma 5, D.L. 269/2003,



conv., con modif., in l. 326/2003, nonché contestando il merito della domanda.

La sentenza appellata accertava il diritto del ricorrente alla rivalutazione con il coefficiente di 1,5 anche del periodo di attività lavorativa dall'1.1.1991 al 31.12.2000.

A sostegno del gravame l'Istituto eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto, o comunque dei ratei di pensione, nonché la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e successive modifiche; nel merito, contestava la ricostruzione compiuta in prime cure in relazione alla prova dell'esposizione ultradecennale qualificata alle polveri di amianto, che il Giudice aveva desunto unicamente dalla prova testimoniale raccolta e da certificazioni del Ministero della Marina Mercantile.

Le eredi dell'originario ricorrente, nelle more deceduto, si costituivano chiedendo la conferma della pronuncia impugnata.

2.- Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di decadenza sollevata come specifico motivo di appello dall'Istituto ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n.639, novellato dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992.

L'eccezione, sia pure proposta solo in sede di gravame, non è soggetta ad alcuna preclusione, salvo il limite del giudicato, essendo la decadenza *de qua* rilevabile in ogni stato e grado del giudizio in quanto decadenza sostanziale "di ordine pubblico", ossia annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 09-11-2018, n. 28639; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 29-02-2016, n. 3990; Cass. civ., sez. lav., 19-03-2014, n. 6331; Cass. civ., sez. lav., 09-09-2011, n. 18528).

La stessa è fondata.

Recita l'art. 47 D.P.R. 639/1970 novellato: *"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione"*.

La S.C. ha da tempo chiarito la portata della norma, precisando, in particolare, che essa è applicabile anche alle domande presentate da coloro che rientrano nel previgente regime di cui all'art. 13, 8° comma, l. n. 257 del 1992, ed in particolare ai lavoratori



esclusi ai sensi del 6° comma bis citato art. 47 (Cass. civ., sez. lav., 10-04-2014, n. 8453); nonché alle domande giudiziali di rivalutazione contributiva avanzate da soggetti già pensionati, poiché ciò che si fa valere in questi casi non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, siccome riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie (Cass. civ., sez. lav., 16-05-2017, n. 12087).

Il termine di decadenza triennale, entro cui va proposta la domanda giudiziale diretta ad ottenere la rivalutazione contributiva in caso di esposizione ultradecennale all'amianto, decorre dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa all'INPS diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva, e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 31-05-2016, n. 11201), né di quella rivolta all'INAIL per ottenere la certificazione della esposizione all'amianto (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 08-09-2015, n. 17798).

Nella fattispecie in disamina, è decisiva la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza.

Sia nel ricorso di primo grado, depositato il 29.6.2005, che nel ricorso in appello, il lavoratore – e quindi i suoi eredi – hanno richiamato a tal fine una domanda amministrativa inoltrata telematicamente all'INPS il 10.2.2005 (doc. 4 in prod. ric. di primo grado).

Tuttavia, non è a questa domanda che può farsi riferimento per valutare la tempestività dell'azione giudiziaria.

Come emerge dai documenti esibiti, già in data 13.3.2001 il ricorrente Esposito aveva ottenuto certificazione INAIL di esposizione all'amianto per il periodo dal 10.12.1979 al 31.12.1990 (doc. 3 in prod. ric. di primo grado); per ammissione dello stesso Esposito, inoltre (cfr. ricorso introduttivo di primo grado e di appello), l'INPS, sulla base di tale certificazione, aveva già riconosciuto l'esposizione all'amianto per n. 576 settimane comprese nel periodo dal 10.12.1979 al 31.12.1990.

La domanda amministrativa del 10.2.2005 è evidentemente successiva al riconoscimento amministrativo della rivalutazione contributiva per il periodo di esposizione indicato nella certificazione INAIL, e quindi successiva alla originaria istanza del lavoratore: con essa si chiede, infatti, la revisione del precedente provvedimento che riconosceva la ricostruzione contributiva solo fino al 31.12.1990



(cfr. doc. 4 in prod. ricorrente di primo grado); a riprova di tanto, si legge nell'atto di costituzione in appello degli eredi che tale domanda del 2005 era “*..tendente al riesame della propria posizione...*” (punto 5 dell'esposizione in fatto della memoria difensiva di appello delle eredi Esposito); si tratta, quindi, di una seconda domanda amministrativa, di tenore analogo ad un ricorso amministrativo, in quanto volta alla revisione del precedente provvedimento dell'INPS.

Non è dunque a tale domanda che si può fare riferimento per individuare il momento iniziale di decorrenza del triennio stabilito dalla legge, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda giudiziale.

Più volte, al riguardo, la S.C. ha chiarito che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello stato, che verrebbe altrimenti vanificata (nella specie, la suprema corte ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa: Cass. civ. [ord.], sez. lav., 23-08-2018, n. 21039; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 31-05-2016, n. 11201).

Sarebbe stato onere delle appellate, e prima ancora del ricorrente, dare la prova del compimento dell'attività processuale entro il termine imposto dal legislatore, e dunque allegare e dimostrare il momento iniziale, coincidente con la presentazione dell'originaria domanda amministrativa all'INPS di rivalutazione contributiva, da cui detto termine decorreva.

Nulla, invece, si deduce sul punto.

L'affermazione secondo cui l'onere probatorio della tempestività dell'azione incombe sul soggetto tenuto al compimento dell'attività processuale entro un certo termine, stabilito a pena di decadenza del diritto, è da tempo univoca nella giurisprudenza di legittimità, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (cfr. Cass. civ., sez. III, 09-05-2012, n. 7051; Cass. civ., sez. II, 27-01-2003, n. 1146.; Cass. civ., sez. II, 03-07-1996, n. 6055; Cass. civ., sez. II, 12-03-1994, n. 2394).



Logico corollario è che la mancanza di tale prova, equivalente ad una prova negativa della tempestività dell'azione, comporta l'operare della decadenza, per come eccepita dalla controparte.

3.- Sulla base dell'assorbente rilievo che precede è preclusa qualsiasi disamina nel merito della controversia.

Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, la domanda dell'originario ricorrente Esposito volta al riconoscimento della rivalutazione contributiva per l'intero periodo lavorativo, per come proseguita dai suoi eredi, va rigettata per intervenuta decadenza.

Le spese di lite del presente e del precedente grado si compensano in considerazione del rilievo della decadenza solo in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dal dante causa Maurizio Esposito;
- 2) spese compensate del doppio grado.

Il Consigliere Estensore
dott.ssa Carmen Lombardi

Il Presidente
dott.ssa Carla Musella

